

Allo 43



358. ZOOTECNIA  
A) Norme di polizia veterinaria

L. 23-6-1970 n. 503

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 luglio 1970, n. 179.

*(giurisprudenza)*

4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione dei sieri, dei vaccini del virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanità anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanità. La preparazione di tali prodotti è disposta con decreto del Ministro per la sanità.

Con tale decreto devono essere stabiliti:

- a) l'istituto o gli istituti cui è demandata la preparazione;
- b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;
- c) le modalità di controllo;
- d) le caratteristiche delle confezioni;
- e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalità di distribuzione.

Con lo stesso decreto è altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanità in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione.

-----



De Agostini Professionale S.p.A.  
Carabinieri per la Sanità - 4.20